

**TRIBUNALE DI BENEVENTO – GIUDICE DEL LAVORO**

Ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art.669 quater, comma 2, c.p.c. e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

**PER**

- **BONITO LUISA**, nata a Benevento (BN) il 11/04/1983 e residente a Montefusco (AV), in Via Potenza, n. 17 (C.F.: **BNTLSU83D51A783G**),
  - **PINTO DOMENICO**, nato a Benevento (BN) il 10/12/1981 e ivi residente in Via Contrada Santa Colomba, n. 41 (C.F.: **PNTDNC81T10A783T**),
- entrambi rappresentati e difesi giusta mandati in calce allegati al fascicolo telematico dagli Avv.ti Emanuele Biondi (C.F. **BND MNL 42C03 C525M**) e Pasquale Biondi (C.F. **BND PQL 75P02 A783K**), nello studio dei quali elettivamente domiciliano, in Telesse Terme (BN), alla Via Carso n. 6, (Fax: 0824/975833 | Pec: [avvemanuelebiondi@puntopec.it](mailto:avvemanuelebiondi@puntopec.it)).

**ricorrenti**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (CF: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F.: 80039860632)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio Scolastico in Napoli alla Via Ponte Maddalena n. 55;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO XIII - AMBITO TERRITORIALE DI BENEVENTO** (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO XIII - AMBITO TERRITORIALE DI BENEVENTO** (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio Scolastico in Benevento, alla Piazza Ernesto Gramazio n. 2-3

**convenuti**

**E NEI CONFRONTI DI**

- **TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DI TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI ITALIANI DEL CONVENUTO MINISTERO, VALIDE PER IL TRIENNIO 2014/2017**, PER LA CLASSE DI CONCORSO C240-LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE (ORA CLASSE DI CONCORSO B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE) E PER LA CLASSE DI CONCORSO C290-LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA (ORA CLASSE DI CONCORSO B003- LABORATORI DI FISICA), CHE — IN VIRTÙ DELL'INSERIMENTO, A TUTTI GLI EFFETTI, DELLE PARTI RICORRENTI NELLE GRADUATORIE AD

ESAURIMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO RELATIVE ALLE PREDETTE CLASSI DI CONCORSO E VALIDE PER IL TRIENNIO 2014/2017—VERREBBERO SCAVALCATI IN GRADUATORIA, PER PUNTEGGIO, DAI RICORRENTI.

***potenziali resistenti***

**&&&&&**

## **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

**– I –**

- 1) La ricorrente **Bonito Luisa**, in data 16/07/2014, ha superato, con voti 100/100, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'esame finale del Percorso abilitante speciale (d'ora in poi: PAS), avente valore abilitante, per la classe C240-Laboratorio di chimica e chimica industriale (come si evince dalla certificazione che si allega al presente ricorso). In virtù della razionalizzazione, accorpamento e ridenominazione delle classi di concorso operata dal D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016<sup>1</sup>, la classe di concorso C240-Laboratorio di chimica e chimica industriale è ora denominata classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche (v. “Tabella di confluenza tra le vecchie e le nuove classi di concorso” che si allega al presente ricorso)<sup>2</sup>.
- 2) Il ricorrente **Pinto Domenico**, in data 22/07/2014, ha superato, con voti 100/100, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'esame finale del PAS, avente valore abilitante, per la classe C290-Laboratorio di fisica e fisica applicata (come si evince dalla certificazione che si allega al presente ricorso). In virtù del richiamato D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 la classe di concorso C290-Laboratorio di fisica e fisica applicata è ora denominata classe di concorso B003- Laboratori di Fisica (v. “Tabella di confluenza tra le vecchie e le nuove classi di concorso” che si allega al presente ricorso).
- 3) Con riguardo alle abilitazioni conseguite dalle parti ricorrenti valga evidenziare che, come disposto dal convenuto Ministero con D.D.G. del 25.07.2013, n. 58<sup>3</sup>, sono stati attivati, presso gli Atenei e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutico e per ogni classe di insegnamento della Scuola primaria e dell'infanzia e per la Scuola secondaria, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (denominati: **PAS**).
- 4) Secondo quanto previsto dal convenuto Ministero con proprio precedente D.M. del 10.09.2010, n. 249<sup>4</sup>, come modificato dal D.M. 25 marzo 2013, n. 8f<sup>5</sup>, i PAS sono stati rivolti ai docenti

<sup>1</sup> Infatti, con il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 è stato adottato il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

<sup>2</sup> V. in allegato al presente ricorso la “Tabella di confluenza tra le vecchie e le nuove classi di concorso”, pubblicata dal MIUR, nella pagina web istituzionale relativa al D.D.G. n. prot. 106 del 23/02/2016 con il quale il MIUR ha indetto il concorso relativo al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. Proprio in tale bando viene fatto richiamo al già cit. D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 con il quale sono state razionalizzate, accorpate e ridenominate le classi di concorso.

<sup>3</sup> V. in allegato al presente ricorso: DDG del 25.07.2013, n. 58 (vale a dire: Decreto della Direzione Generale per il personale scolastico –Dipartimento per l'Istruzione- del convenuto MIUR), recante “Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento”.

<sup>4</sup> V. in allegato al presente ricorso: D.M. del 10.09.2010 n. 249 (Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

<sup>5</sup> V. in allegato al presente ricorso: D.M. del 25.03.2013 n. 81 (Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), recante “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

della scuola privi della specifica abilitazione e dotati di almeno tre anni di servizio, prestato, con il possesso del prescritto titolo di studio, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (v. artt. 15 e 16 D.M. n. 249/2010).

- 5) Senonché il cit. D.M. n. 81/2013, all'art. 4 (con l'aggiunta **all'art. 15 del D.M. n.249/2010 del comma 27 bis**) ha illegittimamente sancito che i titoli di abilitazione conseguiti mediante PAS
- **non consentono l'inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento** (d'ora in poi: **GAE**) del personale docente ed educativo non di ruolo del convenuto Ministero,
  - ma **danno diritto esclusivamente** all'iscrizione alla **II fascia delle Graduatorie di Istituto** per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare..

- 6) In coerenza con quanto disposto dai predetti decreti, il convenuto Ministero, con il successivo **D.M. n. 235 del 01/04/2014**<sup>6</sup>, disciplinante l'aggiornamento, per il triennio 2014/2017, delle GAE del personale docente ed educativo, **non ha permesso ai docenti abilitatisi mediante PAS e, quindi, anche alle parti odierne ricorrenti, di produrre domanda d'inserimento nelle GAE per le rispettive classi di concorso.**

Più precisamente, il d.m. n. 235/2014, riguardante l'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento relativamente al triennio 2014/2017, ha previsto, all'art. 9, commi 2 e 3, una procedura di presentazione della domanda, secondo cui ogni docente

→ una volta registratosi sulla piattaforma informatica del MIUR denominata "*Istanze on line*".

→ doveva inoltrare la domanda "*entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 **esclusivamente con modalità web**, vale a dire on line*

Inoltre, il d.m. n. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lett. b, ha stabilito, perentoriamente, come **motivo di esclusione** l'inoltro di domande **in modalità difforme rispetto a quella telematica** prevista dal cit. art. 9, commi 2 e 3.

- 7) Dunque, in conseguenza di quanto disposto dal d.m. n. 235/2014, la piattaforma informatica del MIUR ("*Istanze on line*") non consentiva ai docenti abilitatisi mediante PAS e, quindi, anche alle parti odierne ricorrenti, di inoltrare la propria domanda di inserimento in GAE nella modalità telematica, costituente l'unica forma di inoltro della domanda ritenuta legittima dal decreto ai sensi del cit. art. 10, comma 2, lett.b.
- 8) I ricorrenti, ad ogni buon fine, **hanno presentato in forma cartacea presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero domanda di inserimento con riserva nelle GAE dell'ambito territoriale di Benevento** relative alle rispettive classi di concorso e valide per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (v. in allegato al presente ricorso: ***rispettive domande di inserimento recanti per la dott.sa Bonito n. prot. 3315 del 15.05.2014 -doc.id. 13726275 e per il dott. Pinto n. prot. 3316 del 15.05.2014 -doc.id.13726370***).
- 9) **Ad oggi, gli odierni ricorrenti** non hanno ricevuto dal convenuto Ministero alcun riscontro alla propria predetta istanza di inserimento nelle GAE.
- 10) Va, inoltre, rilevato che, gli odierni ricorrenti, a causa del perdurante disconoscimento del loro diritto all'inserimento nelle GAE del personale docente ed educativo per le rispettive classi di concorso, **non hanno potuto essere destinatari delle proposte di contratto di docenza a tempo determinato (supplenze) destinate ai docenti inseriti nelle GAE, e non sono stati**

<sup>6</sup> V. in allegato al presente ricorso: **D.M. del 01/04/2014 n. 235** (Decreto del **M**inistro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

ancora chiamati a partecipare al piano di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente previsto dall'art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'a.s. 2015/2016, piano destinato, infatti, (oltre che ai vincitori di concorso) solo ai docenti precari inseriti nelle GAE, subendo così danni patrimoniale e non patrimoniali.

- 11) Va, ancora, rilevato che, il piano di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente previsto dall'art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'a.s. 2015/2016 non risulta essere stato ancora completato (in quanto sono in attesa di definizione i numerosi contenziosi instaurati dagli insegnanti che, a vari e diversi titoli, si ritengono lesi dal mancato riconoscimento del titolo idoneo per essere inseriti nelle GAE) e, dunque, non sono ancora esaurite le GAE, i cui iscritti sono appunto gli unici abilitati (insieme, ovviamente, ai vincitori di concorso) a partecipare al predetto piano di assunzioni.
- 12) Recentemente, infine, è stato bandito dal convenuto Ministero un nuovo **concorso a posti e cattedre per il personale docente, la cui procedura concorsuale** ha carattere regionale e prevede tre bandi: uno per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, un secondo rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e infine un terzo bando per i docenti di **sostegno**, per un totale di **63.712** posti che verranno assegnati nel corso del triennio 2016/2018.
- 13) In particolare, il MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione generale per il personale scolastico, per quanto riguarda i docenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ha indetto il **Bando n. prot. 106 del 23/02/2016**, che, all'art. 2, così dispone:

*“Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. **16.147 posti** comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di **n. 17.232** posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto”* (vedi **Bando n. prot. 106 del 23/02/2016** in allegato al presente ricorso).



### MOTIVI DI DIRITTO

Con il presente ricorso, parti ricorrenti chiedono, in via principale, che, in quanto titolari di abilitazione all'insegnamento mediante frequentazione di PAS nelle rispettive predette classi di concorso, sia accertato il proprio diritto all'inserimento nella terza fascia delle GAE (o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima), del personale docente ed educativo delle rispettive classi di concorso valide per il triennio 2014 – 2017, dell'Ambito Territoriale di Benevento, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie stesse, o, in subordine, dalla data di presentazione della citata domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da ciascuna parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia.

Al fine del predetto inserimento, ciascuna parte ricorrente chiede, in particolare, la **disapplicazione del D.M. del 10.09.2010 n. 249, del D.M. del 25.03.2013, n. 81 e del D.M del 01.04.2014 n. 235**, previo accertamento dell'illegittimità degli stessi nella parte in cui **precludono ai titolari di abilitazione all'insegnamento conseguita mediante frequentazione dei c.d. PAS, e quindi anche agli odierni ricorrenti, l'inserimento nelle GAE del personale docente ed educativo delle rispettive classi di concorso.**

**Per l'effetto**, le parti odierne ricorrenti chiedono all'adito Giudice di ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere **ogni atto utile all'inserimento di ciascuna parte ricorrente, a tutti gli effetti — dunque, anche ai fini della partecipazione di ciascuna parte ricorrente al piano di assunzione straordinario ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015— nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento** relative al personale docente delle rispettive classi di concorso della Scuola Secondaria di II Grado e valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie stesse, o, in subordine, dalla data di presentazione della citata domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da ciascuna parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ancora ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia.

**In subordine**, nella denegata ipotesi in cui, nonostante il riconoscimento del valore del conseguito PAS quale titolo abilitante all'insegnamento, l'adito Giudice non accolga la domanda principale di inserimento di parti ricorrenti nelle GAE, queste ultime, in via subordinata, chiedono il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale da perdita di *chance* dalle stesse subito per effetto della condotta del convenuto Ministero che, negando il valore del PAS quale titolo abilitante all'insegnamento nelle rispettive classi di concorso, ha impedito alle parti ricorrenti di inserirsi nelle GAE e, in particolare, di partecipare alla procedura di aggiornamento delle GAE relative al triennio 2014/2017.

A fondamento del presente ricorso, parti ricorrenti rappresentano quanto segue..

~~~~~

—I—

**I PAS CONSEGUITI DALLE PARTI RICORRENTI HANNO VALORE DI TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO NELLE RISPETTIVE CLASSI DI CONCORSO E DANNO DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE.**

**ILLEGITTIMITÀ D.M. del 10.09.2010 n. 249, D.M. del 25.03.2013 n. 81 e D.M del 01.04.2014 n. 235 NELLA PARTE IN CUI HANNO PRECLUSO L'INSERIMENTO NELLE GAE AI DOCENTI MUNITI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO CONSEGUITA MEDIANTE PAS.**

**I c.d. PAS frequentati dalle odierne parti ricorrenti costituiscono titolo abilitante all'insegnamento e danno diritto all'inserimento nelle GAE** dell'Ambito Territoriale di Benevento relative al personale docente delle rispettive classi di concorso e valide per il triennio 2014/2017.

Infatti, devono disapplicarsi il D.M. del 10.09.2010 n. 249, il D.M. del 25.03.2013 n. 81 ed il D.M del 01.04.2014 n. 235, in quanto illegittimi nella parte in cui precludono ai titolari di abilitazione all'insegnamento conseguita mediante frequentazione dei c.d. PAS, e dunque anche alle parti odierne ricorrenti, l'inserimento nelle GAE del personale docente ed educativo delle rispettive classi di concorso.

I predetti decreti ministeriali, infatti, nell'escludere dall'inserimento nelle GAE coloro i quali siano titolari, come gli odierni ricorrenti, di abilitazione all'insegnamento conseguita mediante PAS, violano la normativa di rango primario che, appunto disciplina i soggetti aventi diritto di essere inseriti nelle GAE.

Ebbene, tale assunto può essere meglio compreso ripercorrendo rapidamente le tappe dell'evoluzione delle graduatorie predette da g. "*permanent*" in g. "*ad esaurimento*".

Come noto, a norma dell'art.399, primo comma del d.lgs. n. 297 del 16.04.1994 (come sostituito dalla legge n. 124 del 03.05.1999), per l'assunzione del personale docente del convenuto Ministero vige il **SISTEMA C.D. DEL "DOPPIO CANALE"**, secondo cui i posti assegnabili annualmente per l'accesso ai ruoli del personale docente del convenuto Ministero sono attribuiti:

- per il 50 % ai vincitori di concorso per titoli ed esami
- e, per il restante 50 %, ai docenti iscritti nelle **graduatorie definite, inizialmente, come "permanenti"** e composte da docenti inseriti in tali graduatorie solo per titoli, come indicati dall'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994.

Tali graduatorie c.d. "*permanenti*", istituite in ciascuna provincia, sono state inizialmente articolate, in tre fasce<sup>7</sup>, graduate a seconda dei titoli posseduti dagli aspiranti, cui se ne è aggiunta<sup>8</sup> a decorrere dall'a.s. 2012/2013, una quarta.

Tali graduatorie da "*PERMANENTP*" sono state trasformate in GRADUATORIE "*AD ESAURIMENTO*" ad opera della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296 – v. art.1, comma 605, lettera c), che, al dichiarato "*fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*", ha, per così dire, chiuso, blindato, tutte le graduatorie provinciali, disponendo un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato di coloro i quali vi fossero già iscritti e impedendo che nuovi aspiranti, vale a dire quelli abilitatisi dopo la trasformazione delle graduatorie da "*permanenti*" in "*ad esaurimento*", potessero chiedere di inserirsi nella relativa terza fascia.

**Tuttavia**, la legge finanziaria 2007, pur blindando da ulteriori accessi esterni e graduatorie provinciali del personale non di ruolo, trasformandole, appunto, in "*ad esaurimento*", consentiva, per così dire *in extremis*, l'inserimento al loro interno ("*sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie...*") anche a taluni **soggetti abilitandi**, e precisamente

*"per i docenti che frequentano, **alla data di entrata in vigore della presente legge**, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, **i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS)**, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica*

<sup>7</sup> **PRIMA FASCIA:** riservata, ai sensi dell'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della legge 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli. **SECONDA FASCIA:** costituita (ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del d.l. n. 255 del 03.07.2001 conv., con mod., nella legge n. 33 del 20.08.2001) dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli. **TERZA FASCIA:** dapprima costituita (sempre ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del d.l. n. 255 del 03.07.2001 cit.) solo da "*docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo*"<sup>2</sup>, è stata poi integrata, dalla legge n. 143 del 04.06.20047 e ss.mm.ii., con gli aspiranti in possesso di abilitazione o titolo abilitante comunque posseduti (di cui alla Tabella A della d.l. n. 97/2004, conv., con mod., dalla l. n. 143/2004).

<sup>8</sup> La **l. n. 14 del 24.02.2012** ha istituito, a decorrere dall'a.s. 2012/13, **UNA FASCIA AGGIUNTIVA (QUARTA)** alle predette graduatorie, per i docenti che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato

- i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),
- il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A,
- nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.

*presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria”), ovviamente “con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione”.*

Per quanto è di interesse ai fini della presente causa, come visto, la citata norma della legge fin. 2007 ha consentito l’inserimento in GAE, per i docenti che, **alla data di entrata in vigore della cit. legge fin. 2007, frequentavano i corsi presso le c.d. SISS (scuole di specializzazione all’insegnamento secondario)**, ovviamente “con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione”.

Dopo la legge fin. 2007, l'**art. 5 bis della legge n. 169 del 2008** (di conversione del D.L. 137 del 2008), attesa l’attivazione del successivo ciclo delle SISS (il IX, attivato nell’anno 2007/2008), **ha previsto la possibilità di accesso alle GAE anche per coloro che si fossero iscritti a tale nuovo ciclo SISS** e lo avessero poi completato.

Dispone infatti l’art. 5- bis comma I L. 169/08 che

*“nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010 ... i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario ( SISS) o i corsi biennali abilitati di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASILD) attivati nell’anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti”.*

**Tuttavia, le SISS del IX ciclo non sono mai giunte a termine, a causa della sopraggiunta abrogazione delle stesse scuole nell’anno accademico 2008/2009 con l’intervento dell’art. 4-ter D.L. 25.06.08 n. 112, e della sostituzione di tali SISS con i c.d. Tirocini Formativi Attivi (d’ora in poi TFA).**

Si è così venuta a creare una **continuità tra SISS e TFA e tra TFA e PAS**, evidenziata dal fatto:

- che **ai docenti cd. “congelati SISS” è stato garantito l’accesso ai TFA senza sostenere alcun esame**, con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in sovrannumero (art. 15 co 17 D.M. 249/10- art. 1 co 19 D.M. 11.11.2011);
- che, come ritenuto dalla pronuncia del Consiglio di stato, sez. VI sent., del 16.01.2015 n. 105, a partire dall’anno accademico 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10.09.2010- ai sensi dell’art. 2 co 416 L. 24.12.2007 n.244- **le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi e abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi**, di durata annuale propedeutici all’acquisizione dell’abilitazione;
- che il convenuto Ministero all’art. 6, comma 2, del D.M. n. 235/2014 (disciplinate, come ricordato nelle premesse in fatto del presente ricorso, l’aggiornamento, per il triennio 2014/2017, delle GAE) ha disposto che **i docenti iscritti nelle GAE con riserva in quanto in attesa del conseguimento del titolo di SSIS possono chiedere lo scioglimento della riserva se, hanno acquisito l’abilitazione mediante il TFA, alla data di scadenza per la presentazione delle domande**<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Più precisamente, infatti:

• l’art. 6, comma 2, del D.M. n. 235/2014 dispone che *“I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all’articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva **se hanno acquisito il predetto titolo** alla data di scadenza per la presentazione delle domande”*

- che nel D.M. n. 53/2012 del convenuto Ministero (attuativo della L. n. 14/2012) si legge: “vista la legge n. 296 del 27.12.06 ed in particolare l’art. 1 co 605 lett. c) che ha trasformato le graduatorie permanenti .. in graduatorie ad esaurimento” è stata **“FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DEI SOLI NUOVI INSERIMENTI PER I DOCENTI ABILITATI NON ANCORA INCLUSI NELLE GRADUATORIE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE O CHE STESSERO COMPLETANDO OGNI PERCORSO FORMATIVO ABILITANTE PRESSO LE UNIVERSITA’ AUTORIZZATE”**

Tanto premesso, come evidenziato correttamente dal Tribunale di Pordenone del 02.11.2005 (r.g.: 2015/579):

*“In buona sostanza la ratio dell’art. 5 bis è quella di consentire l’inserimento nelle GAE ai docenti che, per ultimi, si sono abilitati con le scuole SISS IX ciclo. Considerato però che nessun docente ha mai frequentato il IX ciclo SISS a causa della sopraggiunta abrogazione delle stesse scuole, GLI ULTIMI DOCENTI AD ESSERSI ABILITATI NON SONO STATI DI CERTO I FREQUENTANTI IL IX CICLO SISS ( che non è mai stato avviato e mai si è concluso) MA COLORO CHE, come la ricorrente, HANNO FREQUENTATO IL CORSO TFA SUCCEDUTOSI AL IX CICLO SISS. In definitiva, alla luce anche della giurisprudenza di merito conforme ( Trib. Grosseto, Verona, Milano) è dato ricavare un principio di massima che permette di considerare come NON ABROGATO L’ART. 5 BIS L. N. 169/08 che deve intendersi, ATTRAVERSO UN’INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DEL QUADRO NORMATIVO, COME DISPOSIZIONE RIFERITA AI CORSI TFA SUCCEDUTISI ALLE SCUOLE SISS, IX CICLO MAI AVVIATO E MAI CONCLUSO”,*

così cit. sent. del Tribunale di Pordenone del 02.11.2015, in allegato al presente ricorso.

In virtù, dunque, dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 5 bis della L. n. 169/2008, la citata sentenza del Tribunale di Pordenone del 02.11.2005 (r.g.: 2015/579) ha ritenuto **illegittima** l’esclusione dalla GAE dei docenti abilitati PAS, operata dal convenuto Ministero con il D.M. del 10.09.2010 n. 249, il D.M. 25 marzo 2013, n. 81 ed il D.M n. 235 del 01/04/2014, in quanto frutto di una **disparità di trattamento degli abilitati PAS e degli abilitati TFA rispetto agli abilitati mediante SISS** e, quindi, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

In altre parole, anche le abilitazioni PAS e TFA devono permettere l’inserimento in GAE, poiché:

- il PAS ed il TFA sono riconosciuti dal MIUR come un titolo equipollente a quello conseguito presso le scuole SISS
- e l’abilitazione mediante SISS permette ex art. 5 bis della L. n. 169/2008 l’inserimento in GAE.

- 
- e l’ivi richiamato art. 15, comma 17, D.M. n. 249/2010 dispone che **“Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”.**



In tal senso, si pone la già citata sentenza del Tribunale di Pordenone del 02.11.2005 (r.g.: 2015/579):

**«Pare in definitiva a questo Giudice che con l'esclusione dalla GAE dei docenti abilitati PAS si sia attuata una disparità di trattamento e di conseguenza un'ingiustificata, oltreché infondata, violazione dell'art. 3 della Costituzione.**

3. Significativamente infine nel D.M. n. 53/12 attuativo della L. n. 14/2012 si legge: "vista la legge n. 296 del 27.12.06 ed in particolare l'art. 1 co 605 lett. c) che ha trasformato le graduatorie permanenti .. in graduatorie ad esaurimento, FATTA **SALVA LA POSSIBILITA' DEI SOLI NUOVI INSERIMENTI PER I DOCENTI** ABILITATI NON ANCORA INCLUSI NELLE GRADUATORIE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE O **CHE STESSERO COMPLETANDO OGNI PERCORSO FORMATIVO ABILITANTE PRESSO LE UNIVERSITA' AUTORIZZATE**", così cit. sent. del Tribunale di Pordenone del 02.11.2015, in allegato al presente ricorso.

Dunque, **il divieto d'inserimento in GAE imposto agli abilitati PAS e TFA DALLA NORMATIVA DI RANGO SECONDARIO** (i decreti del convenuto Ministero) **VIOLA L'EQUIVALENZA TRA TITOLO SISS E PAS/TFA QUALE POSTA DA LEGGE ORDINARIA**, che risulta **così illegittimamente derogata in peius da un norma di rango secondario.**



## **—II—**

**IL DIRITTO DELLE PARTI RICORRENTI A PARTECIPARE AL PIANO DI ASSUNZIONI STRAORDINARIO PREVISTO EX ART. 1, COMMA 95, L. N. 107/2015 IN FAVORE DI DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DI TUTTI GLI AMBITI.**

Inoltre, va rilevato che nel momento in cui il convenuto Ministero, da ultimo con il decreto n. 235/2014, ha escluso gli abilitati all'insegnamento mediante PAS, quali sono, appunto, anche le parti ricorrenti, dall'inserimento nelle GAE, ha violato il diritto di costoro a partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente previsto, per l'a.s. 2015/2016, dall'**art. 1, comma 95, della legge n. 107 del 13 luglio 2015**, la cui procedura è stata indetta con **decreto n. 767 del 17/07/2015**<sup>10</sup>.

Tale piano di assunzioni straordinario, infatti, riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e quelli inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del d. lgs n. 297/1994.

In particolare, la richiamata recentissima **legge n. 107 del 13 luglio 2015**, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", all'art. 1, comma 95 e ss., ha previsto, per l'a.s. 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.

<sup>10</sup> V. in allegato al presente ricorso: Decreto n. 767 del 17/07/2015, recante "Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107" ed emesso dal Direttore generale del personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- MIUR.

Il piano di assunzioni è stato articolato in diverse fasi, secondo quanto disposto dal decreto n. 767 del 17/07/2015 emesso dal Direttore generale del personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- MIUR, di “*Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell’art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”.

Si è previsto che, in tutte le varie fasi di tale ultimo piano straordinario, le proposte di assunzione potessero essere rivolte solo ai docenti inclusi nelle cosiddette graduatorie di merito (vale a dire coloro i quali sono risultati vincitori o idonei a seguito dell’espletamento dell’ultimo concorso pubblico, indetto con decreto direttoriale n. 82 del 24.12.2012 del convenuto Ministero) ed ai docenti inclusi nelle GAE.

**Ne consegue che un’eventuale perdurante esclusione di ciascuna parte ricorrente dall’inserimento nelle GAE pregiudicherebbe in modo irreparabile la possibilità per la stessa di accedere al piano di assunzioni straordinario *de quo*.**

A quanto sopra va aggiunto che il pregiudizio sarebbe ulteriormente accentuato dalla previsione secondo cui i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell’art. 1 della legge 107/2015 sono chiamati esprimere l’ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda aumentando le *chances* di trovarsi in posizione utile per l’assunzione.

Va inoltre, rilevato che **l’art. 1, comma 105, della legge 107/15** dispone che, al termine della procedura di reclutamento prevista da tale legge, le GAE, ove esaurite, **“perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”**:

“ *A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b) (ovvero le GAE), SE ESAURITE, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata*”.

Con il presente ricorso, dunque, le parti odierne ricorrenti chiedono all’adito Giudice, ***in primis***, di riconoscere il proprio diritto all’inserimento nelle GAE del personale docente ed educativo delle rispettive classi di concorso della Scuola Secondaria di II Grado, in quanto titolari di abilitazione PAS, e, ***per l’effetto***, di riconoscere loro anche il **diritto a partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 in favore di docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti gli Ambiti Territoriali per le rispettive classi di concorso**.

Conseguenzialmente, si chiede all’adito Giudice di ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere **ogni atto utile all’inserimento di ciascuna parte ricorrente, a tutti gli effetti — dunque, anche ai fini della partecipazione di parte ricorrente al piano di assunzione straordinario ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015— nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento** relative al personale docente delle rispettive classi di concorso della Scuola Secondaria di II Grado e valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie stesse, o, in subordine, dalla data di presentazione della citata domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da ciascuna parte ricorrente presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ancora ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia.

~~~~~

—III—

**PARTI RICORRENTI NON POSSONO RITENERSI DECADUTE DAL DIRITTO AD ISCRIVERSI NELLE GAE.**

Inoltre valga evidenziare che le **parti odierne ricorrenti non sono affatto decadute dal diritto di presentazione della domanda di inserimento nelle predette GAE per cui è causa.**

Come si è detto nella premessa in fatto del presente ricorso, il d.m. n. 235/2014 ha fissato come termine per la presentazione della domanda ivi prevista il **10.05.2014**.

Tuttavia, il predetto decreto ha reso **materialmente e giuridicamente impossibile** per le parti odierne ricorrenti la produzione entro tale termine della propria domanda d'inserimento nelle GAE per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria).

Più precisamente, il d.m. n. 235/2014, riguardante l'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento relativamente al triennio 2014/2017, ha previsto, all'art. 9, commi 2 e 3, una procedura di presentazione della domanda secondo cui ogni docente:

- una volta registratosi sulla piattaforma informatica del MIUR denominata "*Istanze on line*".
- doveva inoltrare la domanda "*entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web*", vale a dire *on line*.

Al riguardo, valga, inoltre, evidenziare che il predetto d.m. ha sancito l'impossibilità di inoltro della domanda **in modalità diversa da quella telematica** (ad es. in via cartacea): infatti, all'art. 10, comma 2, lett. b, ha stabilito, **perentoriamente**, come **motivo di esclusione** l'inoltro di domande in **modalità difforme** rispetto a quella telematica prevista dal cit. art. 9, commi 2 e 3.

Dunque, **non può certamente essere imputata a colpa delle parti ricorrenti la mancata presentazione entro il 10.05.2014 della domanda di inserimento per cui è causa**, dal momento che, in virtù di quanto disposto dal d.m. n. 235/2014, la piattaforma informatica del MIUR ("*Istanze on line*") **non consentiva** ai titolari di abilitazione PAS di inoltrare la propria domanda di inserimento in GAE nella modalità telematica (**impossibilità materiale**) e tale forma di inoltro telematico della domanda era l'unica ritenuta legittima dal decreto ai sensi del cit. art. 10, comma 2, lett. b (**impossibilità giuridica**), con la conseguenza che a parte ricorrente.

~~~~~

—IV—

**IN SUBORDINE:**

**DIRITTO DI CIASCUNA PARTE RICORRENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE SUBITO DALLE CONVENUTE AMMINISTRAZIONI, PER NON AVER QUESTE ULTIME CONSENTITO A CIASCUNA PARTE RICORRENTE L'INSERIMENTO NELLE GAE, CON L'EFFETTO:**

- **DI IMPEDIRLE DI PARTECIPARE AL PIANO DI ASSUNZIONI STRAORDINARIO PREVISTO EX ART. 1, COMMA 95, L. N. 107/2015,**
- **E, IN OGNI CASO, DI PRECLUDERE A PARTE RICORRENTE DI ESSERE DESTINATARIA DI PROPOSTE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENZE).**

In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale, pur riconoscendo il valore del PAS sostenuto dalle parti ricorrenti quale titolo abilitante all'inserimento nelle GAE, non accolga la domanda principale di inserimento nelle GAE dei ricorrenti, questi ultimi, in via subordinata, chiedono il risarcimento del danno patrimoniale oltre che del danno non patrimoniale da perdita di *chance* subiti per effetto della loro illegittima esclusione dalla procedura di aggiornamento delle GAE nel triennio 2014/2017 e, quindi, del loro mancato inserimento nelle predette GAE.

In particolare, i lamentati danni sono stati arrecati a ciascuna parte ricorrente dalle convenute Amministrazioni, laddove esse


- non hanno consentito ai ricorrenti di partecipare al piano di assunzioni straordinario disposto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015.
- e non hanno loro consentito di essere destinatari di proposte di contratto a tempo determinato (c.d. supplenze) alle dipendenze del convenuto Ministero per tutti gli anni nei quali avrebbero dovuto essere iscritti nelle GAE.

Con riguardo al **danno patrimoniale** lo stesso consiste nel mancato conseguimento dalle parti ricorrenti del trattamento economico che le stesse avrebbero conseguito laddove fosse stato loro consentito di partecipare al predetto piano di assunzione oppure laddove fossero state destinatarie di proposte di contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto Ministero (c.d. supplenze).

Quanto, invece, al **danno da perdita di chance**, si tratta del danno sofferto dalle parti ricorrenti per effetto della condotta illegittima del convenuto Ministero, consistente nel pregiudizio della probabilità che le stesse avevano di conseguire le utilità sperate (assunzione a tempo indeterminato o conclusione di contratti di supplenza a termine).

Ebbene, con riferimento al danno da perdita di chance, valga evidenziare che le parti ricorrenti hanno assolto all'onere di provare, almeno in via presuntiva, le circostanze di fatto certe da cui è ricavabile la ragionevole probabilità della verifica del danno. In altre parole, le parti ricorrenti hanno provato la concreta realizzazione nel caso di specie dei presupposti per il raggiungimento del risultato dalle stesse sperato (assunzione a tempo indeterminato o conclusione di contratti di supplenza a termine) e impedito dalla condotta illecita con la quale il convenuto Ministero ha causato, in modo diretto ed immediato, i danni lamentati.

Sono state, infatti, ampiamente provate le effettive e concrete occasioni favorevoli perse a causa della condotta illecita del convenuto Ministero (quali, ad es., il più volte richiamato piano di assunzione del 2015 ancora in corso), nonché le opportunità concrete di cui non hanno potuto beneficiare (quali, ad es., la conclusione di contratti di supplenza a termine) sempre a causa della lamentata condotta Ministeriale



**ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 700 e 669 QUATER, COMMA 2, C.P.C. DI INSERIMENTO DI CIASCUNA PARTE RICORRENTE NELLA GAE.**

Con il presente ricorso le parti ricorrenti, in virtù del PAS sostenuto nelle rispettive classi di concorso —precisamente la classe di concorso C290-Laboratorio di fisica e fisica applicata (per il ricorrente Pinto Domenico) e la classe di concorso C240-Laboratorio di chimica e chimica industriale(per la ricorrente Bonito Luisa)—, intendono agire anche in via cautelare ai sensi dell'art. 669 quater, comma 2, c.p.c., affinché l'adito Giudice ordini alle convenute Amministrazioni, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'immediato inserimento, a tutti gli effetti, di ciascuna parte ricorrente nelle GAE del personale docente ed educativo delle rispettive classi di concorso valide per il triennio 2014 – 2017, dell'Ambito Territoriale di Benevento.

**A) Sul fumus boni juris**

Ci si riporta a quanto già ampiamente dedotto nella sezione MOTIVI DI DIRITTO del presente atto.

**B) Sul periculum in mora**

Come è stato già rilevato nelle premesse in fatto del presente ricorso, il piano di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente previsto dall'art. 1, comma 95, della

legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'a.s. 2015/2016 **non risulta essere stato ancora completato**, in quanto sono in attesa di definizione i numerosi contenziosi instaurati dagli insegnanti che, a vari e diversi titoli, si ritengono lesi dal mancato riconoscimento del titolo idoneo per essere inseriti nelle GAE.

Pur tuttavia, **ove l'adito Giudice non accogliesse la presente istanza cautelare** ed accogliesse all'esito di un procedimento ordinario di cognizione la domanda di inserimento in GAE per cui è causa, tale provvedimento favorevole alle parti ricorrenti giungerebbe troppo tardi, vale a dire al momento in cui sarebbe già giunto a compimento il predetto piano di assunzioni, sicché le parti ricorrenti ne rimarrebbero escluse irrimediabilmente e subirebbero un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nel mancato conseguimento dell'agognato posto di lavoro fisso.

Infatti, come si è rilevato, possono partecipare al predetto piano di assunzioni solo i soggetti che siano iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015:

- 1) nelle graduatorie del concorso pubblico ex D.D.G. n. 82/2012
- 2) e nelle GAE.

A ciò va aggiunto che il pregiudizio in esame sarebbe ulteriormente accentuato dalla previsione secondo cui i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge 107/2015 **sono chiamati esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale**, così consentendo di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda **aumentando le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione**.

Va, inoltre, rilevato che **l'art. 1, comma 105, della legge 107/15** dispone che, al termine della procedura di reclutamento prevista da tale legge, le GAE, ove esaurite, **“perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”**:

*“A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b” (ovvero le GAE), SE ESAURITE, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”.*

Ma vi è di più.

Recentemente è stato bandito un nuovo **concorso a posti e cattedre per il personale docente, la cui procedura concorsuale** ha carattere regionale e prevede tre bandi: uno per i docenti della scuola **dell'infanzia e della primaria**, un secondo rivolto ai docenti della scuola **secondaria di primo e secondo grado** e infine un terzo bando per i docenti di **sostegno**, per un totale di **63.712** posti che verranno assegnati nel corso del triennio 2016/2018.

In particolare, il MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione generale per il personale scolastico, per quanto riguarda i docenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ha indetto il **Bando n. prot. 106 del 23/02/2016**, che, all'art. 2, così dispone:

*“Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. **16.147 posti** comuni nelle **scuole secondarie di primo grado** e di n. **17.232** posti comuni di insegnamento nelle **scuole secondarie di secondo grado** che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto” (vedi **Bando n. prot. 106 del 23/02/2016** in allegato al presente ricorso).*

È evidente, che

- dopo il piano di assunzioni straordinario previsto dalla legge n. 107/015 (v. art. 1, comma 95 ss.) con il quale è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato (v. art. 1, comma 95), di tutti i docenti iscritti alle GAE (v. art. 1, comma 96, lett. b)
- e ancor più dopo l'espletamento della procedura concorsuale recentemente bandita per quanto riguarda i docenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ha indetto con il cit. **Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/2016**, per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria prot. 105 del 23/02/2016 (destinata alla copertura "*di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado*", v. art. 2 Bando),

**risulteranno azzerati**, i posti vacanti e disponibili da destinare all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti non iscritti alle predette GAE alla data dell'entrata in vigore della legge n. 107/2015, quali appunto parti ricorrenti, le quali, illegittimamente, sono state escluse dall'inserimento in GAE ad opera del D.M. n. 235/2014.

Per tutte le ragioni esposte, ove il presente giudizio venisse definito all'esito di un procedimento di cognizione ordinaria, la decisione dell'adito giudice interverrebbe in un momento in cui, stante il compimento del piano di assunzioni straordinario ex lege n. 107/2015 e l'espletamento del concorso per titoli ed esami di cui al citato Bando n. prot. 106 del 23/02/2016 i posti vacanti e disponibili da destinare all'assunzione a tempo indeterminato di docenti nella scuola secondaria risulterebbero azzerati!

Da tutto quanto premesso consegue la **necessità di accordare a ciascuna parte ricorrente la richiesta tutela d'urgenza al diritto azionato (inserimento in GAE a tutti gli effetti)**.



**P.Q.M.**

Per i motivi innanzi esposti, le parti ricorrenti, come sopra rappresentate, domiciliate e difese,

**RICORRONO**

**IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA,**

affinché l'Illustrissimo Giudice adito voglia, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater ss. c.p.c., *inaudita altera parte*, ovvero, in subordine, convocate le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio:

**1) PREVIA DISAPPLICAZIONE**

- del **D.M. 10.09.2010 n. 249**, del **D.M. 25.03.2013 n. 81** e del **D.M. 01.04.2014 n. 235** nella parte in cui illegittimamente escludono dall'inserimento nelle GAE coloro i quali abbiano conseguito abilitazione all'insegnamento mediante PAS, quindi, anche parte ricorrente;
- nonché delle **graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Benevento, valide per il triennio 2014/2017, per il personale docente della classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche)**, nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente Bonito Luisa quale abilitata all'insegnamento mediante PAS per la medesima classe di concorso;
- nonché delle **graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Benevento, valide per il triennio 2014/2017, per il personale docente della classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica)**, non contemplano l'inserimento del ricorrente Pinto Domenico quale abilitato

all'insegnamento mediante PAS per la medesima classe di concorso;

**1.a) ACCERTARE** il diritto della ricorrente **Bonito Luisa**, in quanto titolare di abilitazione all'insegnamento mediante PAS per la classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento relative al personale docente della medesima classe di concorso, nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014 – 2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia;

**1.b) ACCERTARE** altresì, il diritto del ricorrente **Pinto Domenico**, in quanto titolare di abilitazione all'insegnamento mediante PAS per la classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento relative al personale docente della medesima classe di concorso, nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014 – 2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia;

## **2) PER L'EFFETTO:**

- Accertare il diritto della ricorrente **Bonito Luisa**, in quanto titolare di abilitazione all'insegnamento mediante PAS per la classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), a partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 in favore di docenti iscritti nelle Graduatoria ad esaurimento di tutti gli Ambiti Territoriali per la classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche);
- Accertare, altresì, il diritto del ricorrente **Pinto Domenico**, in quanto titolare di abilitazione all'insegnamento mediante PAS per la classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), a partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 in favore di docenti iscritti nelle Graduatoria ad esaurimento di tutti gli Ambiti Territoriali per la classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica);
- Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento della ricorrente **Bonito Luisa**, a tutti gli effetti, dunque anche ai fini della sua partecipazione al piano di assunzione straordinario ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento relative al personale docente per la classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio

2014 – 2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia;

- Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento del ricorrente **Pinto Domenico**, a tutti gli effetti, dunque anche ai fini della sua partecipazione al piano di assunzione straordinario ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento relative al personale docente per la classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014 – 2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da ciascuna parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia;
- **con vittoria di spese, diritti ed onorari** oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori.



#### **NEL MERITO,**

affinché l'Illustrissimo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 415 c.p.c., **VOGLIA**, in accoglimento del presente ricorso:

#### **1) PREVIA DISAPPLICAZIONE**

- del **D.M. 10.09.2010 n. 249**, del **D.M. 25.03.2013 n. 81** e del **D.M 01.04.2014 n. 235** nella parte in cui illegittimamente escludono dall'inserimento nelle GAE coloro i quali abbiano conseguito abilitazione all'insegnamento mediante PAS, quindi, anche parte ricorrente;
- nonché delle **graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Benevento, valide per il triennio 2014/2017, per il personale docente della classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche)**, nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente Bonito Luisa quale abilitata all'insegnamento mediante PAS per la medesima classe di concorso;
- nonché delle **graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Benevento, valide per il triennio 2014/2017, per il personale docente della classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica)**, non contemplano l'inserimento del ricorrente Pinto Domenico quale abilitato all'insegnamento mediante PAS per la medesima classe di concorso;

- 1.a) ACCERTARE** il diritto della ricorrente **Bonito Luisa**, in quanto titolare di abilitazione all'insegnamento mediante PAS per la classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento relative al personale docente della medesima classe di concorso, nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il



triennio 2014 – 2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia;

**1.b) ACCERTARE** altresì, il diritto del ricorrente **Pinto Domenico**, in quanto titolare di abilitazione all'insegnamento mediante PAS per la classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento relative al personale docente della medesima classe di concorso, nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014 – 2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia;

## **2) PER L'EFFETTO:**

- Accertare il diritto della ricorrente **Bonito Luisa**, in quanto titolare di abilitazione all'insegnamento mediante PAS per la classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), a partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 in favore di docenti iscritti nelle Graduatoria ad esaurimento di tutti gli Ambiti Territoriali per la classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche);
- Accertare, altresì, il diritto del ricorrente **Pinto Domenico**, in quanto titolare di abilitazione all'insegnamento mediante PAS per la classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), a partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 in favore di docenti iscritti nelle Graduatoria ad esaurimento di tutti gli Ambiti Territoriali per la classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica);
- Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento della ricorrente **Bonito Luisa**, a tutti gli effetti, dunque anche ai fini della sua partecipazione al piano di assunzione straordinario ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento relative al personale docente per la classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014 – 2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia;
- Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento del ricorrente **Pinto Domenico**, a tutti gli effetti, dunque anche

ai fini della sua partecipazione al piano di assunzione straordinario ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento relative al personale docente per la classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014 – 2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da ciascuna parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia;

- **con vittoria di spese, diritti ed onorari** oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori.

### **3) PER L'EFFETTO, IN VIA SUBORDINATA:**

- Condannare le convenute Amministrazioni al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato alla ricorrente Bonito Luisa, per non averle consentito, nonostante la titolarità di abilitazione PAS per la classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), l'inserimento nelle GAE della provincia di Benevento relative al personale docente della classe di concorso C240-laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche), nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014 – 2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da ciascuna parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia, così violando il diritto di parte ricorrente di partecipare al citato piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 e, in ogni caso, impedendo a parte ricorrente di essere destinataria di proposte di contratti a tempo determinato (supplenze);
- Condannare, altresì, le convenute Amministrazioni al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato al ricorrente Pinto Domenico, per non avergli consentito, nonostante la titolarità di abilitazione PAS per la classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), l'inserimento nelle GAE della provincia di Benevento relative al personale docente della classe di concorso C290-laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014 – 2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale di inserimento nelle GAE protocollata da ciascuna parte ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia, così violando il diritto di parte ricorrente di partecipare al citato piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 e, in ogni caso,

impedendo a parte ricorrente di essere destinataria di proposte di contratti a tempo determinato (supplenze);

- 1) Determinare, in ogni caso, su tutte le somme che risulteranno dovute a ciascuna parte ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione di valore del suo credito, condannando le convenute Amministrazioni al pagamento in suo favore delle relative somme;
- 2) **Con vittoria di spese, diritti ed onorari** oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione *ex art. 93 c.p.c.* in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori.



### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C..**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono le parti ricorrenti indicate nell'epigrafe del presente ricorso

#### **PREMESSO CHE**

- il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto delle parti ricorrenti all'inserimento nelle rispettive vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di Benevento, valide per il triennio 2014/2017, per la classe di concorso C240-Laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche) e per la classe di concorso C290-Laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica);
- i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 **sono chiamati ad esprimere**, ai sensi del successivo comma 100, **l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale**, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda **al fine di aumentare le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione**;
- **tutti i candidati inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, **dunque**, il presente ricorso **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per la classe di concorso C240-Laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche) e per la classe di concorso C290-Laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), **valide per il triennio 2014/2017**;

#### **RILEVATO CHE**

- **la notifica del presente ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero di detti controinteressati**;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in **dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del*

*Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per le parti ricorrenti del presente giudizio;
- ai sensi dell’art. 151 c.p.c. è prevista la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare, anche d’ufficio, l’esecuzione della notificazione in modo diverso da quello stabilito dalla legge, “quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”**;
- sia la giurisprudenza amministrativa che quella ordinaria, sovente, quando sono investite da azioni giudiziarie collettive, dispongono, **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**;
- tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo: *<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>*;

i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

affinché l’Ecc.mo Giudice adito, valutata l’opportunità di autorizzare la **notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO**

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso C240- Laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche) e per la classe di concorso C290- Laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), valide per il triennio 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;
- b) nome delle parti ricorrenti e indicazione delle Amministrazioni intime;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “*tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, valide per il triennio 2014/2017, per la classe di concorso C240-Laboratorio di chimica e chimica industriale (ora classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche) e per la classe di concorso C290- Laboratorio di fisica e fisica applicata (ora classe di concorso B003- Laboratori di Fisica), che — in virtù dell’inserimento, a tutti gli effetti, delle parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell’ambito territoriale della provincia di Benevento relative alle predette classi di concorso e valide per il triennio 2014/2017—verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dai ricorrenti*”;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

~~~~~

**PRODUZIONI:**

- 01) A) Copia abilitazione PAS conseguita da Bonito Luisa; B) Copia abilitazione PAS

conseguita da Pinto Domenico;

- 02) **A) Copia della domanda di inserimento nelle GAE protocollata dalla ricorrente Bonito Luisa** presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, n. prot. 3315 del 15.05.2014 -doc.id. 13726275; **B) Copia della domanda di inserimento nelle GAE protocollata dal ricorrente Pinto Domenico** presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento del convenuto Ministero, n. prot. 3316 del 15.05.2014 -doc.id.13726370;
- 03) **D.D.G. del 25.07.2013, n. 58** per il personale scolastico –Dipartimento per l'Istruzione- del convenuto MIUR, recante *“Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento”*;
- 04) **D.M. del 10.09.2010 n. 249** del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 05) **D.M. del 25 marzo 2013 n. 81** del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 06) **D.M del 01/04/2014 n. 235** del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 07) **D.M del 14/06/2012 n. 53** del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 08) **Sentenza del Tribunale di Pordenone del 02.11.2015** (r.g.: 2015/579);
- 09) **Decreto n. 767 del 17/07/2015**, recante *“Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell’art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* ed emesso dal Direttore generale del personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- MIUR.
- 10) **Decreto Dirigenziale n. prot. 106 del 23/02/2016** del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione generale per il personale scolastico, recante Bando di *“Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”* e relativo *“ALLEGATO I”* recante indicazione dei *“Posti comuni dell’organico dell’autonomia per regione”* per *“Scuola Secondaria di primo e secondo grado”*
- 11) Schermata della pagina web istituzionale del MIUR ([http://www.istruzione.it/concorso\\_docenti/secondaria.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_docenti/secondaria.shtml)) relativa al neobandito concorso per il personale docente della “Scuola Secondaria di primo e secondo grado” (D.D. n. prot. 106 del 23/02/2016) e ***“Tabella di confluenza tra le vecchie e le nuove classi di concorso”*** ivi pubblicata (link di accesso alla tabella: [http://www.istruzione.it/concorso\\_docenti/allegati/tabelladiconfluenza.xlsx](http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/tabelladiconfluenza.xlsx)).



***Ai fini fiscali si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro ed ha valore indeterminato e che pertanto il contributo unificato è pari ad € 259,00.***

Lì, 20 aprile 2016

Avv. Pasquale Biondi

Avv. Emanuele Biondi